

# SP

SISTEMA  
PENALE

FASCICOLO

6/2024

**COMITATO EDITORIALE** Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

**COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI)** Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

**REDAZIONE** Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Tommaso Trinchera.

*Sistema penale (SP)* è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

**Peer review** I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

**Modalità di citazione** Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

## PRECISAZIONI SU *POENAE NATURALES* E DELITTI COLPOSI

di Marco Mantovani

*Con la decisione n. 48/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 529 c.p.p. nella parte in cui non faceva rientrare nella sua sfera di applicazione i casi nei quali l'autore di un delitto colposo avesse subito, per effetto delle sue conseguenze, una forma di poena naturalis in danno di sé medesimo. Il contributo si occupa del tema delle poenae naturales nel contesto dei delitti colposi con riferimento non già alla non punibilità in concreto del singolo responsabile, ma ai loro riflessi sulle cornici edittali di pena che sono abbinate alle loro diverse forme.*

SOMMARIO: 1. Brevi cenni alla sentenza 48/2024 della Corte costituzionale. – 2. *Poena naturalis* e *Absehen von Strafe* nell'esperienza tedesca. – 3. L'incidenza delle *poenae naturales* sulle cornici edittali di pena previste per i delitti colposi. – 4. Le esigenze di riforma.

### 1. Brevi cenni alla sentenza 48/2024 della Corte costituzionale.

Con la sentenza 48/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità, sollevata dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, con riferimento all'art. 529 c.p.p., nella parte in cui non prevede(va), tra i casi di non procedibilità ivi contemplati, le ipotesi nelle quali l'autore di un reato *colposo*, in conseguenza della morte di un (proprio) prossimo congiunto, abbia già riportato sofferenze proporzionate al fatto commesso. Il che – nella logica dell'ordinanza di rimessione – significherebbe che il proseguimento del processo a carico dell'agente si rivelerebbe inutile e dannoso, in quanto questi avrebbe preventivamente subito una *poena naturalis* di tale portata afflittiva da rendere superflua l'inflizione di quella legale<sup>1</sup>.

Su tale pronuncia della Consulta, questa *Rivista* ha già dato spazio alle lucide e incisive osservazioni di Tullio Padovani<sup>2</sup>, che non possiamo che condividere integralmente.

Quel che appare meritevole di integrazione e di approfondimento attiene, piuttosto, al contesto di impiego e alla funzione spiegata dal concetto di *poena naturalis* in quella sede adottati.

<sup>1</sup> Sul tema della *poena naturalis* cfr., attualmente, nella nostra letteratura, M.E. FLORIO, *La riscoperta della poena naturalis: note a margine di una recente questione di costituzionalità*, in *Lp.*, 15 novembre 2023, p. 1 ss.

<sup>2</sup> T. PADOVANI, [La "pena naturale" al vaglio della Corte costituzionale](#), in questa *Rivista*, 17 aprile 2024.

## 2. *Poena naturalis* e *Absehen von Strafe* nell'esperienza tedesca.

In effetti, l'intera vicenda, alla quale si riferiscono l'ordinanza di rimessione e la sentenza *de quibus*, riguardano un caso nel quale si discute dell'opportunità di astenersi dall'applicazione della pena nei confronti del *singolo e concreto* responsabile di un delitto colposo – omicidio commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – per il fatto che vittima ne era stato un nipote del medesimo autore. Di qui la deduzione che la sofferenza patita da quest'ultimo costituisse una *poena naturalis* efficiente a fungere da valido surrogato rispetto alla *poena forensis*<sup>3</sup>, di cui avrebbe dovuto essere destinatario.

Di fatto, si tratta delle stesse ipotesi nelle quali, nell'esperienza tedesca, si fa luogo all'astensione da pena – *Absehen von Strafe* – negli stretti limiti edittali segnati dal § 60 StGB<sup>4</sup>; previsione ripresa, quindi, dall'art. 40 dello Schema del Progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Pagliaro del 1991<sup>5</sup>. Ciò che va precisato ed evidenziato è che questo istituto deve essere interpretato come uno strumento mediante il quale il giudice statuisce la non punibilità di un reato completo di tutti i suoi elementi perché, in ragione delle conseguenze patite dal suo autore, non se ne avverte il *bisogno* di pena<sup>6</sup>.

## 3. L'incidenza delle *poenae naturales* sulle cornici edittali di pena previste per i delitti colposi.

Riguardato sotto un diverso profilo, *ergo* sul piano *astratto*, la rilevanza delle *poenae naturales* rispetto ai delitti colposi disvela una valenza ben diversa: essa non attinge più il problema della punibilità o meno del singolo fatto, ma involge il tema della dosimetria sanzionatoria predisposta per questa classe di reati.

Un contributo essenziale, in questa specifica direzione, si deve certamente alle riflessioni di Günther Jakobs.

Jakobs delinea i criteri di differenziazione delle diverse cornici edittali di pena associate, rispettivamente, ai reati dolosi e a quelli colposi. Muovendo dalla componente soggettiva delle corrispondenti fattispecie, si evidenzia come, nelle ipotesi dolose, le conseguenze del fatto (in danno di altri) siano – quanto meno – accettate dal suo autore, il quale può altresì prevederle come certe. Ciò laddove nelle fattispecie colpose tali conseguenze mettano capo a un *deficit* di organizzazione del soggetto, dovuto a disattenzione, le quali possono ridondare (non solo in pregiudizio di terzi ma) anche a

---

<sup>3</sup> Riprendiamo l'espressione impiegata al riguardo da I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Parte II, *Il diritto pubblico*, (Trad. it. a cura di G. Vidiri), VI ed., Bari, 1999, p. 164, riportata da M.E. FLORIO, *La riscoperta*, cit., p. 4.

<sup>4</sup> In argomento cfr. H.H. JESCHECK—T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts*, V ed., Berlin, 1996, p. 862 s.

<sup>5</sup> Se ne può rinvenire il testo in *www.Ristretti.RiformaCodicePenale*.

<sup>6</sup> In tal senso cfr. C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, p. 431.

danno di sé stesso o di persone alle quali è affettivamente legato, sì che tali effetti vengono a configurarsi alla stregua di una *poena naturalis*<sup>7</sup>.

Come altrove puntualizzato, nondimeno, questa caratterizzazione jakobsiana del comportamento colposo, che fa leva sul carattere potenzialmente autolesivo delle sue conseguenze, pare presentarsi come un tratto peculiare della sola colpa *stradale*; mentre non è riscontrabile in altri àmbiti elettivi delle fattispecie colpose, quali quelle afferenti alla sicurezza sul lavoro o al settore sanitario<sup>8</sup>.

Laddove se ne possa predicare, *in astratto*, la potenziale ricorrenza, il concorso della predetta *poena naturalis* con quella legale dovrebbe importare, tendenzialmente, la diminuzione di quest'ultima. Si è detto tendenzialmente, perché la varietà dei casi *concreti* non può non rifrangersi sul *quantum* e sullo stesso *an* delle stesse *poenae naturales* alle quali si espone l'autore delle condotte connotate da colpa stradale.

È appena il caso di notare, infatti, come l'entità della pena naturale gravante sul singolo utente della strada, al quale risulti addebitabile il comportamento stradale inosservante, sia ben diversa a seconda che questi si trovi a bordo di un'utilitaria, di un SUV o di un autocarro.

L'idea che la *poena naturalis* incombente sull'autore, al netto delle osservazioni appena svolte, sia un fattore da scomputare dall'ammontare complessivo della pena legale riservata al responsabile di un'ipotesi di colpa stradale è stata ben lungi dall'affacciarsi alle tendenze del nostro legislatore del 2016: quello che, sospinto dalle pulsioni populistico-mediatiche insufflate dal governo Renzi, ha introdotto – appunto – la figura dell'omicidio stradale<sup>9</sup>. In questa sede – come noto – si è provveduto esclusivamente a un drastico aumento delle pene in materia.

A questa stessa impostazione risulta, del resto, ispirata la recente disciplina relativa all'introduzione dell'omicidio nautico<sup>10</sup>.

#### 4. Le esigenze di riforma.

In sostanza, l'intuizione di Jakobs sull'incombenza di una *poena naturalis* in capo all'autore colposo – limitatamente ai casi di colpa stradale – quale ragione, insieme ad altre, del trattamento più favorevole riservatogli rispetto all'autore dello stesso fatto in forma dolosa riceve una secca smentita dagli artt. 589 *bis* ss. c.p. e finisce con il restituire delle forme “differenziate” di colpa presenti nel nostro sistema un quadro ben poco razionale.

Invero, all'autore di un omicidio stradale (art. 589 *bis* c.p.) viene comminata una drastica pena legale, alla quale si può verosimilmente aggiungere – ricorrendo i dati

---

<sup>7</sup> Cfr. G. JAKOBS, *Strafrecht. AT. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. Lehrbuch*, II ed., Berlin-New York, 1991, sub 8/5, (p. 258 s.).

<sup>8</sup> Cfr. M. MANTOVANI, *In tema di omicidio stradale*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2/2015, p. 155.

<sup>9</sup> Mediante la l. 41 del 23 marzo 2016.

<sup>10</sup> A questo riguardo si veda G.P. DEMURO, [Uguale ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico](#), in questa *Rivista*, 21 settembre 2023.

sopra specificati<sup>11</sup> – una *poena naturalis*; al responsabile del medesimo fatto, commesso nella materia della sicurezza sul lavoro, viene riservata una pena legale inferiore, senza l'aggravio di alcuna *poena naturalis*<sup>12</sup>; da ultimo, nel settore della colpa medica, al responsabile dell'accadimento in questione, oltre a una pena ancora minore, non si fa carico di *poena naturalis* alcuna.

A fronte di questo squilibrio sanzionatorio, è lecito domandarsi quali siano gli strumenti per porvi rimedio.

Si potrebbe pensare a una riduzione dei limiti edittali per la colpa stradale, ma – realisticamente – pare una soluzione politicamente poco praticabile.

Più fattibile sembra, allora, un allineamento alle cornici edittali della colpa stradale, da attuare in modo accurato all'interno dello stesso art. 589 c.p. (e dell'art. 590 c.p. per le lesioni), di quelle previste per la colpa in materia di sicurezza sul lavoro; e ciò senza cedere alla tentazione di enucleare una ridondante fattispecie autonoma di "*omicidio sul lavoro*"<sup>13</sup>, spendibile esclusivamente sul piano simbolico.

---

<sup>11</sup> Si tratta di quelli specificati nel paragrafo che precede.

<sup>12</sup> Quanto alla vicenda evocata dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, richiamata al par. 1, non si può certamente escludere che episodi del genere abbiano a verificarsi, ma non si può assolutamente affermare che questi ne rappresentino esiti relativamente frequenti, come – viceversa – accade nei casi di colpa stradale.

<sup>13</sup> Informazioni sulla relativa proposta di legge possono trarsi da G.P. DEMURO, *Uguali ma diversi*, cit., p. 6 e nt. 7.

Editore

ASSOCIAZIONE  
**"PROGETTO GIUSTIZIA  
PENALE"**